



OGGETTO: Principali emendamenti contenuti nel Codice IMDG 37°em. e nello IATA-DGR ed. 2016.

Gentili Clienti,

il 1° Gennaio 2016 è entrato in servizio il Codice IMDG 37°em. e analogamente anche la nuova edizione del manuale IATA DGR, 57ed.

Per quanto riguarda il **trasporto marittimo** ci limitiamo a riportare solo quelle che sono le principali novità non presenti nell'ADR 2015 entrato in servizio già da diversi mesi.

UN 3509: questo numero UN che rappresentava la principale novità dell'ADR 2015 permettendo finalmente di spedire a norma rifiuti di imballaggi non più idonei al trasporto non è stato recepito dal codice IMDG. Infatti, nel 37°em. troveremo la nuova Disposizione Speciale 968 che indica relativamente all'UN 3509:

SP 968: *This entry shall not be used for sea transport. Discarded packaging shall meet the requirements of 4.1.1.11;*

e andando al 4.1.1.11 abbiamo:

4.1.1.11: *Empty packagings, including IBCs and large packagings, that have contained a dangerous substance shall be treated in the same manner as is required by this Code for a filled packaging, unless adequate measures have been taken to nullify any hazard.*

In pratica nulla cambierà per il trasporto marittimo che ammetterà il trasporto di colli vuoti non ripuliti solo se perfettamente integri, etichettati e marcati come fossero pieni.

Per quanto riguarda invece l'altra importante novità contenuta nell'ADR 2015 per i numeri **UN 3077** e **UN 3082** che possiamo ora spedire come merce non pericolosa a condizione che siano confezionati in imballaggi semplici quali fusti e taniche di capacità massima 5 L/kg oppure in imballaggi combinati aventi contenitori interni della stessa capacità non vi è nessuna differenza rispetto all'ADR eccetto che la nuova norma non è contenuta in una Disposizione Speciale come nell'ADR (375) bensì in un nuovo paragrafo, il **2.10.2.7**.

Altra novità è la modifica della Colonna 16 nella tabella numerica 3.2: nel nuovo Codice abbiamo due colonne, 16a e 16b al posto della colonna 16. Le informazioni prima contenute in colonna 16 sono ora riportate nelle due nuove colonne in forma di codice, dovendo così spostarci alla Parte 7 per definire i criteri di stivaggio e segregazione appropriati. Si tenga presente che i nuovi codici di stivaggio (stowage) inizieranno con le lettere **SW**; quelli di movimentazione (handling) con la lettera **H**; mentre i codici di segregazione (segregation) con le lettere **SG**.



Portable tanks and bulk containers			EmS	Stowage and handling	Segregation	Properties and observations	UN No.
(12)	Tank instructions (13) 4.2.5 4.3	Provisions (14) 4.2.5					
			(15) 5.4.3.2 7.3	(16a) 7.1 7.3-7.7	(16b) 7.2 7.7	(17)	(18)
-	T14	TP2 TP13	F-E, S-C	Category D SW2	SG5	Colourless, clear liquid, with a ...	1251
-	-	-	F-E, S-D	Category D SW2	SG8	Colourless or yellow, volatile....	1259
-	T4	TP1	F-E, <u>S-E</u>	Category B		Colourless liquids.	1262
-	T4	TP1 TP8 TP28	F-E, S-D	Category B		Miscibility with water depends upon the compos	1263

Restando alla Parte 7 abbiamo due piccole modifiche alla tabella di segregazione, sono infatti cambiate le disposizioni di segregazione tra la classe 4.3 e le classi 2.1 e 3 facendosi più restrittive:

CLASSE	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	7	8	9
1.1, 1.2, 1.5	*	*	*	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	2	4	2	4	X
1.3, 1.6	*	*	*	4	2	2	4	3	3	4	4	4	4	2	4	2	2	X
1.4	*	*	*	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	X	4	2	2	X
2.1	4	4	2	X	X	X	2	1	2	2	2	2	2	X	4	2	1	X
2.2	2	2	1	X	X	X	1	X	1	1	1	X	1	X	2	1	X	X
2.3	2	2	1	X	X	X	2	X	2	2	2	X	2	X	2	1	X	X
3	4	4	2	2	1	2	X	X	2	2	2	2	2	X	3	2	X	X
4.1	4	3	2	1	X	X	X	X	1	1	1	1	2	X	3	2	1	X
4.2	4	3	2	2	1	2	2	1	X	1	1	2	2	1	2	2	1	X
4.3	4	4	2	2	X	X	2	X	1	1	1	2	2	X	2	2	1	X
5.1	4	4	2	2	X	X	2	1	2	2	2	X	2	1	3	1	2	X
5.2	4	4	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	X	1	3	2	2	X
6.1	2	2	X	X	X	X	X	X	1	X	1	1	1	X	1	X	X	X
6.2	4	4	4	4	2	2	3	3	3	3	2	3	3	1	X	3	3	X
7	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	2	X	3	X	2	X
8	4	2	2	1	X	X	X	1	1	1	1	2	2	X	3	2	X	X
9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Per quanto riguarda il **trasporto aereo** non vi sono molte novità da segnalare dal momento che il prossimo anno non avremo il nuovo manuale ICAO-TI e di conseguenza il manuale IATA DGR subisce solo lievi cambiamenti/chiarimenti.

Avremo invece diverse novità per le batterie al litio. È stato in parte modificata la definizione di "equipment" e messa maggiormente in rilievo per meglio chiarire che cosa si deve intendere per "**equipment**" che accompagni la batteria: "*For the purposes of this packing instruction "equipment" means the device or apparatus for which the lithium cells or batteries*



will provide electrical power for its operation” - questo chiarimento si è reso necessario per il fatto che alcuni speditori hanno offerto al trasporto Power Bank classificandoli come UN 3481 invece che con il più corretto UN 3480. In altri casi vi sono stati Shipper che hanno spedito le batterie inserendole nel proprio carica batteria dichiarandole UN 3481.

Altra importante novità riguarda l'attuale esenzione dall'etichetta di batteria al litio qualora nel collo non vi siano più di 4 pile o 2 batterie installate in equipaggiamento, tale esenzione resta ma viene ristretta a “consignments of two packages or less”. La modifica si è resa necessaria per eliminare il rischio di spedizioni a “high density” nelle quali centinaia di piccoli colli potevano essere spediti assieme senza essere dichiarati costituendo così un grande rischio per il trasporto.


In prima applicazione della nuova regola sarà permesso continuare a spedire più colli senza etichetta di batterie sino al 31 Dicembre 2016.

Aggiornamento del 7 Gennaio 2016: la IATA ha appena reso noto un aggiornamento alla normativa che precede un Addendum che verrà pubblicato nelle prossime settimane.

Dal **1 Aprile 2016** avremo le seguenti modifiche per quanto riguarda le batterie al litio:

1. La spedizione di pile e batterie al litio ionico, UN 3480, preparate secondo qualsiasi sezione della PI 965 sarà permessa solo con uno stato di carica (SOC) non superiore al 30% della capacità nominale di progetto. Nel caso uno speditore intendesse spedirle con valori di carica superiore potrà farlo solo con l'approvazione dello Stato di Origine e dello Stato dell'Operatore stando alle istruzioni scritte indicate da queste autorità.
2. Nel caso di spedizione di pile e batterie al litio metallico, UN 3090, preparate secondo Sezione II non sarà possibile offrire al trasporto più di un collo per singola spedizione.
3. Nel caso di spedizione di pile e batterie al litio ionico, UN 3480, preparate secondo Sezione II non sarà possibile offrire al trasporto più di un collo per singola spedizione.
4. Nel caso di spedizione di pile e batterie al litio metallico, UN 3090, o al litio ionico, UN 3480, preparate secondo Sezione II non sarà possibile offrirle al trasporto caricandole in un ULD prima che siano offerte all'operatore.

Manuale ICAO-TI 2017-2018: sempre relativamente alle batterie al litio per via aerea vogliamo anticipare alcune norme che diventeranno operative nel 2017. Avremo due nuove etichette: una di classe 9 specifica per le batterie al litio e una per l'esenzione in sostituzione delle attuali.





Sarà poi ristretta l'esenzione delle 4 pile/2 batterie in modo che si potrà spedire al massimo un collo per spedizione con queste caratteristiche.

Ing. Andrea Pellas
DGM Italia Srl
andrea.pellas@dgmsrl.it

